

RIF. 2023_155

**CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 455
(PROLUNGAMENTO A GALLIERA) NELL'AMBITO DEI SERVIZI
AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DELLA LR-ER
30/98, E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE LOCALE. ANNO
SCOLASTICO 2026-2027.**

FRA

Il Comune di Galliera, con sede legale in Piazza Eroi della Libertà, 1 P.IVA 00529921207 – C.F. 01040680371, di seguito brevemente denominato ENTE, in persona del responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, arch. Luca POLETTI;

E

la Società Reti e Mobilità Srl, con sede in Bologna, via Alfredo Calzoni, 1/3 (CF e P.IVA 02379841204), di seguito brevemente denominata SRM, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI;

PREMESSO CHE:

1. la SRM dal 10.03.08 è subentrata alla Provincia di Bologna nella funzione di affidante i servizi di Tpl di competenza provinciale e di gestione dei contributi locali per l'esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel bacino bolognese;
2. la SRM dal 03.06.08 è subentrata al Comune di Bologna nella funzione di affidante i servizi di Tpl di competenza comunale e di gestione dei contributi locali per l'esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel territorio comunale;
3. la SRM dal 21.08.2007 è subentrata al Comune di Imola nella funzione di affidante i servizi di Tpl di competenza comunale e di gestione dei contributi locali per l'esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel territorio comunale.
4. in data 04.03.11 SRM ha sottoscritto con la Soc. TPB Scarl (Società consortile affidataria a seguito di gara, composta dai soci TPER, AGI e Omnibus) il nuovo contratto di servizio per la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea;
5. i contributi che gli enti locali versano alla SRM in esito alla presente convenzione hanno la finalità di migliorare il servizio di Trasporto pubblico del bacino Bolognese secondo gli indirizzi dettati dagli enti firmatari della

presente convenzione. In applicazione di tali indirizzi la SRM tratta direttamente ed in autonomia con le imprese di trasporto al fine di acquistare suddetti servizi.

Tenuto conto della necessità di mantenere tale potenziamento del servizio per garantire la capacità di trasporto della linea in misura sufficiente rispetto alla domanda.

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

Le parti concordano circa l'opportunità di effettuare il potenziamento dei servizi minimi come di seguito brevemente descritti:

1. modifica dell'attuale corsa con partenza alle ore 07.09 circa da SAN PIETRO IN C. STAZIONE facendola partire alle ore 6:45 circa da GALLIERA con percorso Galliera, San Venanzio, San Vincenzo, San Pietro in casale Stazione da dove riprenderà il suo ordinario percorso per Cento. Il servizio verrà erogato nei giorni da lunedì a sabato scolastici.

Sulle linee oggetto della presente convenzione sono in vigore le tariffe ordinarie.

Art. 2 – Decorrenza e durata.

Il servizio oggetto della presente convenzione decorre dalla data **dell'inizio dell'Anno Scolastico 2026/2027** (indicativamente il 15 settembre 2026) ed ha termine con il **termine dell'Anno Scolastico 2026/2027** (indicativamente il 5 giugno 2027).

L'eventuale prosecuzione del servizio potrà avvenire mediante adozione di apposito atto deliberativo e sottoscrizione di nuova convenzione che potrà essere eventualmente modificata in caso di mutate esigenze delle parti.

La richiesta di prosecuzione o cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, dovrà pervenire alla SRM con almeno 3 mesi di anticipo mediante comunicazione via PEC, ovvero con qualsiasi altra modalità che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Non sono ammesse altre modalità di comunicazione. Qualora non venga rispettato il termine di preavviso di almeno 3 mesi per la prosecuzione, SRM si riserva la facoltà di verificarne la fattibilità in relazione alle esigenze tecnico-organizzative.

Art. 3 – Impegni delle parti

L'Ente si impegna a versare alla SRM un contributo a parziale copertura dei servizi di cui all'Art. 1, nella misura di:

ANNO 2026 (settembre-dicembre): importo euro **5.604,76** (su base annua 2025 pari a euro 14.011,89);

ANNO 2027 (gennaio-giugno): importo euro 8.407,13 (su base annua 2026 pari a euro 14.011,89). Tale importo sarà adeguato come previsto dal contratto di servizio tra SRM e TPB Scarl).

La SRM si impegna a comunicare entro **novembre di ogni anno** il risultato del calcolo previsto dal contratto, elaborato con gli indici disponibili a quella data, in modo tale da consentire al Comune di predisporre i necessari impegni di spesa aggiornati relativi agli anni successivi.

L'Ente si impegna a trasferire ad SRM SRL, tramite bonifico sul *Conto Corrente n° IT96 R 03211 02400 052905299540* le suddette risorse relative al **periodo settembre-dicembre entro il 31 dicembre di ogni anno** e le suddette risorse relative al **periodo gennaio-giugno entro il 30 giugno di ogni anno**. Superato tale termine la SRM si riserva di richiedere gli interessi legali di mora.

La SRM si impegna a concludere i contratti per l'esercizio dei servizi concordati con la presente convenzione, ad emettere gli atti necessari al loro avvio e a rendicontare ai Comuni e alle Istituzioni sulla loro effettiva erogazione in ogni occasione questi lo ritengano necessaria o utile.

Art. 4 – Rispetto del Modello organizzativo ex D.lgs 231/01

L'Ente è a conoscenza che la SRM ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Ente aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti dalla SRM ai sensi del D.Lgs. 231/01. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.

L'Ente manleva fin d'ora la SRM per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della stessa e di suoi eventuali collaboratori.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90, così come modificato dall'art. 6 comma 2 L. 221/2012.

Firme

Il Comune di GALLIERA

La Società Reti e Mobilità Srl